



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione
dei beni confiscati ad organizzazioni criminali*

e

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

*L'anno 2009, il giorno 12 del mese di giugno, tra il Commissario straordinario
del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad
organizzazioni criminali (nel prosieguo definito Commissario), con sede in Roma,
Piazza Monte Citorio n. 115, dr. Antonio Maruccia*

e

*l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (nel prosieguo definita AGEA), con
sede legale in Roma, Via Palestro, 81 (codice fiscale 97181460581)
rappresentata dal Commissario straordinario dr. Franco Contarin,
di seguito denominate anche Parti*

PREMESSO CHE

*- con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2007 è stato
nominato il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la
destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, ivi comprese le
ipotesi di confisca di cui all'articolo 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356,
come modificato dal comma 220 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e con i
poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali



- il Commissario rappresenta l'Autorità centrale di coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla destinazione ed alla gestione dei beni confiscati e tra queste ed i soggetti cui è devoluta la gestione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla legge 7 marzo 1996, n. 109;

- nei compiti istituzionali previsti, il Commissario:

- *assicura il coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla destinazione ed alla gestione dei beni confiscati, anche con facoltà di convocare conferenze di servizi e di emanare direttive e atti d'impulso agli enti e agli organi competenti per l'adozione degli atti amministrativi necessari alla sollecita definizione delle procedure, alla corretta gestione dei beni confiscati, alla effettiva destinazione e al proficuo utilizzo degli stessi;*
- *assicura il coordinamento operativo tra le suddette amministrazioni ed i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni confiscati, ai sensi degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come inseriti dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, anche per l'individuazione di soluzioni di problematiche generali inerenti la gestione e la destinazione dei beni, compiendo a tal fine analisi e studi;*
- *promuove l'adozione di provvedimenti amministrativi per assicurare la proficua gestione dei beni confiscati e l'effettività della loro destinazione sociale, anche attraverso protocolli e intese con i soggetti pubblici e privati interessati, finalizzati ad assicurare le risorse necessarie alla valorizzazione e allo sviluppo dei beni, anche mediante il loro inserimento nei programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale, con l'adozione di appositi progetti e, altresì, promuovendo iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle procedure di destinazione e alla gestione dei beni;*
- *promuove intese con le Autorità giudiziarie competenti al fine di raccordare i procedimenti amministrativi di destinazione con i*



procedimenti giudiziari limitatamente alla fase del sequestro e della confisca non definitiva dei beni, ed altresì, al fine di ricomprendere nelle iniziative di cui al punto c), i beni medesimi e di porre a disposizione degli organi dell'amministrazione giudiziaria ogni risorsa onde assicurare una proficua gestione economica dei beni, nel rispetto di ogni prerogativa dell'Autorità giudiziaria;

- formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le modifiche e le integrazioni alle procedure amministrative e alla normativa vigente, disciplinanti la destinazione e la gestione dei beni confiscati, al fine di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa;*
- procede al monitoraggio dei beni confiscati in collaborazione con le amministrazioni competenti;*
- riferisce annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione.*

- lo stesso Commissario è responsabile dell'Obiettivo operativo 2.5, del Programma Operativo Nazionale 2007 - 2013, denominato Migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata a cui sono state assegnate risorse finalizzate a finanziare progetti di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

- l'AGEA, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, svolge tra l'altro, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 art. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni di Organismo Pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea, non attribuita ad altri Organismi pagatori (OP) avvalendosi



del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) i cui servizi sono intesi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

– l'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 attribuisce altresì all'AGEA le funzioni di Organismo di Coordinamento, ed in tale qualità l'AGEA è responsabile:

- del coordinamento degli Organismi Pagatori ai sensi del Reg (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005;*
- della verifica della coerenza della loro attività come previsto nel citato regolamento;*
- di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria, verificando la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli Organismi Pagatori ed effettuando il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70, delle relative norme di attuazione e successive modificazioni e integrazioni (art. 5, comma 1 D.lgs. 165/99);*

– il SIAN costituisce un sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto degli organi centrali per le funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione del settore e coopera con i sistemi con i quali le Regioni e le Province autonome svolgono gli adempimenti di propria competenza nel comparto, disponendo di una infrastruttura di dati e di servizi in cui sono



- detenute e costantemente aggiornate le informazioni relative alla conoscenza ed all'utilizzo del territorio, alla consistenza e qualità delle produzioni agricole;*
- in coerenza con il dettato del D.Lgs. N. 173/98, il SIAN si avvale di servizi di interoperabilità e di architetture di cooperazione mediante le quali possa essere consentito, fatti salvi gli opportuni livelli di abilitazione, l'accesso al sistema a amministrazioni centrali e locali, enti, organismi e soggetti privati aventi titolo e interesse, nonché la fruizione di dati detenuti dai predetti soggetti all'interno del sistema stesso;*
 - il SIAN garantisce ai soggetti di cui al precedente punto che l'interscambio dei dati sia attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti;*
 - il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori, delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi;*
 - il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, recante “Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura” ha attribuito ad AGEA la funzione, prima assegnata al Ministero*



delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di coordinamento e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

– *l'art. 2 comma 2 del DM 26 ottobre 2005 stabilisce che, per le finalità di cui al precedente comma, l'AGEA, in coerenza con le linee guida e le direttive del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie ed il CNIPA, promuove o partecipa a progetti aventi gli obiettivi:*

- *di razionalizzare l'impegno delle amministrazioni pubbliche tramite la standardizzazione dei processi di erogazione dei servizi di interoperabilità e cooperazione, nonché l'interscambio sistematico dei dati tra soggetti pubblici con l'obiettivo di evitare duplicazioni e ridondanze della erogazione e fruizione dei servizi;*
- *di valorizzare i dati, i prodotti ed i servizi delle amministrazioni pubbliche e di agevolare il riuso delle funzioni dalle stesse realizzate;*
- *di realizzare servizi a valore aggiunto verso soggetti terzi, anche privati;*

– *nella sua qualità di gestore del SIAN ai sensi di quanto previsto Dlgs 99/04, AGEA è responsabile:*

- *del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Reg. (CE) 1782/03 e s.m.i.;*
- *della Gestione ed aggiornamento dei Registri nazionali, quali il Registro nazionale dei Titoli all'aiuto istituito con il Reg. (CE)*



- 1782/2003, il Registro Debitori, il Registro Quote Latte, il Registro dei diritti di reimpianto e il Registro degli Aiuti di Stato;*
- *della realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole (Legge 173/98) nonché della Carta dell'agricoltore e del Pescatore di cui al DPR 503/99 e del Fascicolo Aziendale elettronico (Dlgs 99/04);*
 - *l'art. 14 comma 10 bis del D.Lgs 99/04, come modificato dall'art 4 del D. L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito con legge n. 231/2005, ha disposto che AGEA costituisca una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN;*
 - *in applicazione della suddetta norma, AGEA ha disposto la costituzione di una società di capitali per la gestione e lo sviluppo del SIAN, costituita in data 29 novembre 2005 con la denominazione SIN S.r.l, affidataria ex lege del complesso dei servizi di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e, per espressa previsione statutaria, competente alla gestione dei servizi erogati tramite il SIAN a favore degli altri Enti ed alla esecuzione delle funzioni delegabili ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005;*
 - *in esecuzione di quanto deliberato dal proprio Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2008, AGEA ha affidato in uso i beni materiali ed immateriali ed i prodotti del sistema TELAER alla TELAER s.r.l., Società posseduta dalla SIN s.r.l. per il 51% e da AGEA per il 49%;*



VISTO

- *la legge 7 agosto 1990, n. 241 all'art. 15, rubricata nell'ambito della "Semplificazione dell'azione amministrativa", abilita le Amministrazioni a condurre e a concludere tra loro accordi aventi ad oggetto la disciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;*
- *l'art. 1, comma 4 e 7 del decreto legislativo n. 39 del 12 febbraio 1993 "allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche" prevede che l'AIPA (ora CNIPA) emani opportuni indirizzi alle amministrazioni stesse;*
- *le raccomandazioni del CNIPA incoraggiano le Pubbliche Amministrazioni a perseguire quelle intese che possono portare ad "esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche";*
- *la legge 24 dicembre 1993, n. 537, impone la semplificazione dei procedimenti amministrativi, realizzabile, tra l'altro con l'automazione dei servizi;*
- *il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 riferito a "Istituzione del Sistema pubblico di connettività e della Rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 10, della L. 229 del 29 luglio 2003" stabilisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adottare soluzioni*



tecniche ed organizzative compatibili con la cooperazione applicativa, di cui all'articolo 7 del citato decreto;

- l'art. 50 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ("Codice dell'Amministrazione Digitale") prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione sia reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'Amministrazione cedente;*
- l'art. 58 del citato d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. prevede altresì che le pubbliche amministrazioni possano stipulare fra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari;*

CONSIDERATO CHE

- il Commissario per l'assolvimento delle proprie attribuzioni ha interesse ad accedere alle informazioni contenute nella banca dati SIAN;*
- l'AGEA, per i propri compiti istituzionali, è interessata alla conoscenza dei terreni confiscati alle organizzazioni criminali;*
- è stata ravvisata la comune esigenza di avviare un rapporto di collaborazione finalizzato a facilitare l'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali;*



Tutto ciò premesso e considerato

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE PROTOCOLLO

Art. 1

(Conferma delle Premesse)

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.*

Art. 2

(Finalità)

- 1. Il presente Protocollo ha lo scopo di definire le intese necessarie a disciplinare la collaborazione tra il Commissario e l'AGEA, ai fini di:*
 - a. permettere una migliore individuazione e conoscenza dei terreni sequestrati e confiscati, finalizzata anche alla valorizzazione ed al migliore utilizzo di tali beni;*
 - b. migliorare la prevenzione di eventuali frodi connesse ad un improprio utilizzo dei fondi comunitari.*
- 2. A tale scopo le Parti concordano di avviare congiuntamente le attività necessarie per rendere disponibili le informazioni reciprocamente possedute.*



Art. 3

(Obblighi delle Parti)

1. *Le Parti assumono, ciascuno per quanto di propria competenza, l'impegno di adottare gli atti e compiere tutte le attività necessarie per l'attuazione del presente Protocollo.*
2. *Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo:*
 - *il Commissario si impegna a rendere disponibili ad AGEA, a seguito di richiesta, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza concretamente ravvisate, l'accesso alle informazioni elaborate dal suo Ufficio concernenti i terreni definitivamente confiscati, e promuovere intese con le Autorità competenti in ordine ai beni sequestrati, limitatamente ai dati ostensibili e nel rispetto delle ragioni di cautela processuale e di ogni altra prerogativa dell'Autorità giudiziaria;*
 - *la AGEA si impegna, attraverso il proprio ente strumentale SIN s.r.l., a rendere disponibili - secondo quanto pubblicato nel Portale SIAN e fatte salve le politiche di riservatezza e sicurezza - i servizi per l'accesso alle informazioni gestite nel SIAN.*
3. *Le Parti si impegnano ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti per fini consentiti dalla Legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In particolare, le Parti si impegnano ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di*



cui al decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti in ragione del presente protocollo d'intesa rispondendo dell'operato dei propri dipendenti, incaricati e collaboratori.

Art. 4

(Durata)

- 1. Il presente Protocollo ha validità di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.*
- 2. Il presente Protocollo si intende prorogato di anno in anno in mancanza di espressa manifestazione di volontà contraria delle Parti, 90 giorni prima della scadenza.*

Art. 5

(Gestione del Protocollo)

- 1. Le Parti hanno provveduto a nominare un proprio responsabile sull'esecuzione del presente Protocollo nella persona della dr.ssa Enrica Maria Santacroce per il Commissario e del dr. Maurizio Pionponi in rappresentanza della AGEA.*
- 2. I responsabili di cui al precedente comma hanno il compito di vigilare sull'esecuzione del Protocollo, curando e coordinando le comunicazioni fra le Parti.*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*



Art. 6

(Importi dovuti)

L'attuazione del presente protocollo è gratuita.

Art. 7

(Controversie)

Ogni controversia relativa al presente Protocollo, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione dello stesso, sarà demandata al Foro competente.

Roma, 12 giugno 2009

*Il Commissario straordinario del
Governo per la gestione e la
destinazione dei beni confiscati ad
organizzazioni criminali*

f.to Dr. Antonio Maruccia

*Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura*

f.to Dr. Franco Contarin